Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 rev2


Pagina 1 di 3

Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 rev2 MTEE

(ai sensi dell'Articolo 4 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica)

Titolo	Fatturazione dei corrispettivi variabili
Riferimenti normativi	Articolo 7, comma 7.1 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica

Pubblicata in data 25 febbraio 2013



Pagina 2 di 3



1. Premessa

L'articolo 7, comma 7.1, delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, prevede che nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) siano definite le modalità ed i termini di fatturazione e di pagamento degli importi relativi al corrispettivo dovuto al GME ai sensi dell'articolo 6 delle regole stesse.

2. Modalità e tempistica di fatturazione del corrispettivo

I periodi di riferimento per la fatturazione dei corrispettivi variabili sono il trimestre gennaiomarzo, il trimestre aprile-giugno, il trimestre luglio-settembre e il trimestre ottobredicembre. Entro il settimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME invia ad ogni operatore una fattura con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le negoziazioni dei titoli di efficienza energetica effettuate durante il periodo di riferimento immediatamente precedente.

3. Modalità di regolazione dei pagamenti

Tutti i pagamenti degli operatori a favore del GME vengono effettuati mediante bonifici bancari. Il codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

4. Tempistica di regolazione dei pagamenti

Ogni operatore deve effettuare il pagamento degli importi dovuti entro il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha inviato la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno.



Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 rev2

Pagina 3 di 3

Il mancato pagamento degli importi dovuti entro il termine stabilito può comportare la sospensione dell'operatore dal Mercato TEE ai sensi dell'articolo 35, comma 35.1 lettera b) delle Regole.